Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 settembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 206 DEL 12 SETTEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 33ª e 34ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto.

(2761)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 81.

Estensione ad altre categorie di impiegati del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202, concernente indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 22, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 186, 2° comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le indennità annue lorde a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori, per gli impiegati del Ministero del tesoro e della Zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo e per i cassieri ed i consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202, sono estese, nelle misure a fianco indicate, alle seguenti categorie di impiegati:

personale di controllo e di cassa della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	L. 3.000
sostituto del tesoriere centrale	» 5.000
impiegati alle dipendenze del tesoriere centrale, nel numero massimo di tre, che hanno effettivo maneggio di danaro	» 3.000
capo della sezione staccata dell'Ispettorato carte valori presso l'Istituto Poligrafico dello Stato	» 5.000
consegnatario del carico del Tesoro dell'Officina carte valori	» 5.000
impiegati nominati, con decreti Ministeriali registrati alla Corte dei conti, sostituti dei cassieri e consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo	» 4.000

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1945, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 82.

Sospensione di alcune disposizioni concernenti la sfera di applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, circa la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sospesa.

Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 secondo comma e 189 primo comma, della legge predetta, le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità salva la applicazione delle convenzioni internazionali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 83.

Concessione, da parte dello Stato, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di un contributo ordinario annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47, viene autorizzata, a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, la concessione, da parte dello Stato, di un contributo ordinario di L. 900.000 annue, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 85. — VENTURA

DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 84.

Trattamento di quiescenza del personale delle Stazioni sperimentali e agrarie consorziali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 13 novembre 1942, n. 1354, concernente la esclusione di Stazioni sperimentali agrarie dall'assorbimento nei regi istituti di sperimentazione agraria;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di disciplinare il trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le Stazioni sperimentali agrarie consorziali inquadrato nei ruoli statali a termini del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali, inquadrato nei ruoli statali a termini del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, è ammesso a godere, a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni e aggiunte, a meno che non si avvalga dell'opzione di cui ai successivi articoli 3 e 8.

Esso è soggetto, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, alla ritenuta di lire sei per ogni cento lire di stipendio o di assegno utile a pensione da versare nei modi di legge in conto entrate del Tesoro.

Art. 2.

Al personale anzidetto è concessa la valutazione dei servizi prestati nelle Stazioni sperimentali agrarie consorziali.

La pensione è limitata in base alla totalità dei servizi prestati secondo le norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni e aggiunte, ponendosi a carico dello Stato e degli Istituti di sperimentazione agraria la parte proporzionale alla durata dei servizi rispettivamente resi allo Stato e agli Enti consorziali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà, entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto, il recupero a favore degli Istituti di sperimentazione agraria delle somme costituenti il trattamento di quiescenza per i periodi di servizio, utili ai fini della pensione, prestati presso le Stazioni consorziali.

Per il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'art. 77 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, l'onere della quota di pensione relativo al servizio consorziale farà carico all'Istituto cui detto personale viene assegnato in prima destinazione. In corrispettivo di tale onere l'Istituto beneficierà del ricupero, da effettuare relativamente al personale stesso ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

In sostituzione del trattamento di quiescenza dovuto agli impiegati dello Stato, il personale può chiedere la continuazione del trattamento previdenziale o assicurativo previsto dalle disposizioni di legge o da quelle statutarie e regolamentari degli Istituti di provenienza.

In tale caso lo Stato contribuisce al trattamento suddetto, dalla data di inquadramento nei ruoli statali, entro il limite massimo del nove per cento degli assegni utili a pensione attribuiti a detto personale. L'onere della eventuale eccedenza è assunto dagli Istituti di sperimentazione agraria.

Gli accantonamenti od investimenti di somme, effettuati o da effettuare sotto qualsiasi forma per il trattamento assicurativo o di previdenza, sono soggetti al vincolo dell'indisponibilità fino alla cessazione dal servizio.

L'opzione di cui al presente articolo esclude l'applicazione ai funzionari e alle loro famiglie del trattamento di quiescenza, anche privilegiato, previsto dalle disposizioni in vigore per gli impiegati dello Stato.

Art. 4.

In caso di morte in servizio dell'impiegato, i benefici della polizza o del trattamento previdenziale sono liquidati a favore della vedova o degli altri aventi diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile, ed in loro mancanza sono devoluti, secondo le disposizioni dello stesso Codice, soltanto per la parte riferibile al servizio consorziale e alle quote di contribuenza a carico dell'impiegato, per il servizio governativo.

Le somme che, in mancanza di aventi diritto alla sopraindicata liquidazione totale o parziale, restano disponibili, saranno incamerate dallo Stato.

Art. 5.

Il pagamento dei premi di assicurazione, dovuti per il personale che abbia optato per il trattamento assicurativo, è effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei termini stabiliti dai rispettivi contratti, salvo trattenuta da operare mensilmente sugli assegni del personale interessato per il recupero delle quote a carico del medesimo.

Le disposizioni previste nel precedente comma non si applicano alle eccedenze di premio a carico degli Istituti previste dall'art. 3.

Art. 6.

Nel caso previsto dall'art. 3, qualora il trattamento sia costituito da polizza di assicurazione con scadenza anteriore alla cessazione dal servizio, i contributi successivi alla scadenza, fermo rimanendo per lo Stato il limite di contribuzione di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono versati all'Istituto assicuratore in deposito fruttifero, ovvero ad un Istituto di credito su un libretto vincolato o investiti in altra forma. In quest'ultima ipotesi occorre l'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si procede in modo analogo per i contributi inerenti al personale iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 7.

Il personale che opti per il trattamento di cui era stato provvisto per cura della Stazione consorziale, in caso di destituzione, potrà essere ammesso, su parere favorevole della Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, a conseguire il trattamento assicurativo o di previdenza ridotto però di un quarto.

Ove la destituzione avvenga per motivi che secondo le leggi vigenti importino la perdita *ipso jure* del diritto a pensione, oppure, ove la Commissione di cui al comma precedente abbia avvisato che i motivi che determinarono l'Amministrazione a proporre la destituzione siano tanto gravi da giustificare la perdita del diritto al trattamento assicurativo o di previdenza, l'impiegato destituito consegue solo la parte del trattamento stesso che corrisponde alle contribuzioni a suo carico.

In luogo della parte del trattamento corrispondente alle contribuzioni a carico dell'impiegato, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi previsti dal precedente comma, potrà concedere, sentita la predetta Commissione, alla moglie o agli altri aventi diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile, una parte non superiore alla metà dell'intero trattamento assicurativo o di previdenza che sarebbe spettato all'impiegato.

La parte di trattamento assicurativo o di previdenza non devoluta all'impiegato o alle persone indicate nel comma precedente, sarà incamerata dall'Erario per la quota corrispondente alle contribuzioni versate dallo Stato, e dagli Istituti di sperimentazione agraria per la quota corrispondente alle contribuzioni versate dalle Stazioni agrarie consorziali e dagli Istituti.

Agli impiegati destituiti, che siano incorsi nella perdita del trattamento di quiescenza, potranno essere concesse le somme già incamerate nei casi previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84.

In caso di dimissioni, la parte di trattamento che corrisponde alla quota di contribuzione dello Stato è incamerata dall'Erario, e quella corrispondente ai contributi delle Stazioni consorziali e degli Istituti di sperimentazione agraria è devoluta a questi ultimi.

Art. 8.

Il personale che non opti per il trattamento previsto dalle disposizioni in vigore presso le Stazioni di provenienza potrà chiedere che il servizio pensionabile sia limitato a quello statale e che per il servizio anteriore gli sia liquidato il trattamento di quiescenza in base alle norme applicabili secondo l'ordinamento delle Stazioni stesse nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego.

L'importo della liquidazione costituirà un premio unico per l'accensione di una polizza di assicurazione e potrà essere altrimenti reimpiegato, previo consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In ogni caso, l'importo della liquidazione resterà vincolato fino alla cessazione dal servizio.

Qualora il trattamento sia costituito da una o più polizze di assicurazione, l'interessato avrà diritto alla liberazione delle polizze ovvero al riscatto. Potrà però mantenerle in vigore assumendo a suo carico l'ulteriore pagamento del premio totale. Le polizze saranno soggette al vincolo dell'indisponibilità fino alla cessazione dal servizio e in caso di riscatto si applicherà la disposizione del comma precedente.

I trattamenti di quiescenza previsti in questo articolo sono soggetti, nel caso di cessazione dal servizio statale per dimissioni o per destituzione, alle norme contenute nell'art. 7. In caso di morte dell'impiegato si osserva, in quanto applicabile, la norma contenuta nell'art. 4.

Art. 9.

Le dichiarazioni di opzione previste negli articoli 3 e 8 sono irrevocabili e dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il personale proveniente dalle Stazioni sperimentali agrarie consorziali, che abbia titolo al trattamento di pensione a carico del bilancio dello Stato, viene iscritto all'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei dipendenti statali, dalla data di inquadramento nei ruoli statali.

Art. 11.

Il personale, che opti per il trattamento previsto nei precedenti articoli 3 e 8, può essere collocato a riposo, su domanda o di ufficio, al compimento del 65° anno di età.

Per i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria il termine di età per il collocamento a riposo è quello indicato nell'art. 51 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 12.

Il personale delle Stazioni sperimentali agrarie consorziali, che non venga inquadrato nei ruoli statali, conseguirà all'atto dell'eliminazione il trattamento che gli compete in base all'ordinamento delle Stazioni stesse e alle disposizioni di legge, applicabili nei confronti di tali Enti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 85.

Reinclusione dell'abitato di Campobasso (località Piano delle Camere) fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 25 novembre 1926, n. 2299, col quale l'abitato di Campobasso (località Piano delle Camere) venne incluso nell'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1279, con cui l'abitato suddetto venne cancellato dall'elenco medesimo;

Ritenuto che, in conseguenza di una ripresa del movimento franoso, si ravvisa la necessità di un nuovo intervento diretto dello Stato per l'esecuzione di ulteriori opere di consolidamento;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli, in data 30 ottobre 1945, n. 131;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7, comma 2°, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Campobasso (località Piano delle Camere).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1946.

Revoca degli effetti del decreto 6 aprile 1946 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, relativamente alla signora Fiorani Giuliana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1946, con il quale sono stati dichiarati validi numerosi provvedimenti di risoluzione di rapporto d'impiego di personale dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori, adottati sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto gli atti di ufficio dai quali risulta che fra il personale di cui sopra è stata erroneamente compresa la signora Fiorani Giuliana, la quale è stata invece licenziata il 5 maggio 1945;

Ritenuto che occorre pertanto procedere alla rettifica del suddetto decreto 6 aprile 1946 revocandone gli effetti relativi alla signora Fiorani;

Decreta:

Sono revocati gli effetti del decreto 6 aprile 1946 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, relativamente alla signora Fiorani Giuliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1946.

p. *Il Ministro*: CASSIANI

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
Integrazione agli esattori delle imposte dirette, per il 1946, delle maggiori spese di gestione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1946, n. 50, concernente l'addizionale di aggio da applicare per il 1946;

Ritenuta la necessità di adottare, anche per il 1946, provvedimenti economici a favore degli esattori delle imposte dirette, permanendo le condizioni che determinarono l'emanazione di norme speciali per coprire le maggiori spese di gestione delle esattorie, per gli anni 1944 e 1945;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e l'art. 4 del decreto interministeriale 5 febbraio 1946, prima citati;

Decreta:

Per l'anno 1946, l'integrazione delle maggiori spese di riscossione a favore degli esattori delle imposte dirette, è liquidata, in rapporto all'aggio risultante dai ruoli dell'anno 1943, nella misura percentuale di cui alla seguente tabella, senza rendiconto:

Carico ruoli 1943	Percentuale di integrazione per il 1946
1° fino a 3 milioni	875 %
2° da 3 a 10 milioni	825 %
3° da 10 a 30 milioni	775 %
4° da 30 a 70 milioni	700 %
5° da 70 a 200 milioni	625 %
6° da 200 a 500 milioni	550 %
7° oltre 500 milioni	525 %

Per le esattorie di cui al n. 7, che al 31 dicembre 1945 avevano almeno 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidità e vecchiaia, la percentuale va applicata nella misura del 750 %.

Per le esattorie che alla stessa data non avevano alcun dipendente fisso, la misura della integrazione è ridotta di 100 punti.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946.
Registro Finanze n. 4, foglio n. 282.

(2739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Longiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte, del comune di Longiano (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2680)

Autorizzazione al comune di Aversa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Aversa (provincia di Caserta), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.440.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2681)

Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Vasto (provincia di Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 820.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2682)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castelfiorentino (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.400.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1946.

(2683)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Con decreto interministeriale in data 1° giugno 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sesto Fiorentino (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L 900.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1944.

(2684)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico pubblico

Si comunica che il giorno 15 gennaio 1946 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Rialto in provincia di Savona.

(2685)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Orciano e Mondavio (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Orciano e Mondavio (Pesaro), della estensione di ettari 546, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1939, si intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2692)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sassocorvaro (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 1° settembre 1946, la zona di Sassocorvaro (Pesaro), della estensione di ettari 450, delimitata dai confini sottoindicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-1950.

Confini:

fosso di Camarinzeppe Caraspo fosso del Faete fosso di Caluca fosso di Pian d'alberi fosso di Pian dell'Abate strada comunale per San Donato in Taviglione fino all'incontro del fosso di Camarinzeppe all'altezza della strada detta del Fonte Gianni.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2a *pubblicazione*) Elenco n. 14.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	411920	Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato	31,50
Id.	412145	Come sopra	343 —
Id.	265361	Come sopra	122,50
Id.	190430 (solo per la proprietà)	Capurra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto	525 —
Id.	137667 (solo per la proprietà)	Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco-Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco	409,50
Id.	60023 (solo per la proprietà)	Mondaini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabbriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria)	24,50
Id.	61238	Come sopra	10,50
Rend. 5 %	195856 (proprietà e usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima	750 —
Id.	195855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua	250 —
Id.	4968	Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela vulgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa	2790 —
Prest. Red. 3,50 %	423036 (proprietà e usufrutto)	Quagliolo Ferdinando o Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria poestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quagliolo Gustavo fu Ferdinando	1125 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1920) Roma, addì 26 giugno 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui

Si notifica che nel giorno 1° ottobre 1946, alle ore 17, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 72ª estrazione (e successivamente la 71ª) delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2732)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 settembre 1946 - N. 188

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	90,20
Id. 3,50 % 1902	84,10
Id. 3 % lordo	71,60
Id. 5 % 1935	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	79,475
Id. 5 % 1936	95,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,50
Id. 5 % convertiti 1951	96,15

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo » con sede in Talseno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1946, l'avv. Giovanni Albisinni è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Talseno, in sostituzione dell'avv. Michele Rinaldi, dimissionario.

(2662)

Nomina del commissario della Società cooperativa « Cooperativa Reduci » con sede in Pisticci

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Matera in data 7 agosto 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Cooperativa Reduci », con sede in Pisticci, ed alla nomina del geometra Raffaele Mele a commissario della cooperativa stessa.

(2663)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo A del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133-6;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto, è prorogato al 15 ottobre 1946.

Roma, addì 4 settembre 1946

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1946
Registro n. 7, foglio n. 124. — DEL GOBBO

(2748)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.